

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4498 Anno 2020

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 20/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 21686-2018 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA CCIAA DI FOGGIA, rappresentata e difesa
dall'avvocato GIANLUIGI PRENCIPE;

- ricorrente -

contro

ANGIOLINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell'avvocato
LETIZIA TAMBURRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato
MARIO LISCIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1152/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

C. U.

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10047
JR

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Foggia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 23 aprile 2018, n. 1152/2018, resa dal Tribunale di Foggia.

Resiste con controricorso Francesco Angiolino.

Francesco Angiolino, sindaco della Daunia s.p.a., propose opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 2011/618 del 5 marzo 2012 emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Foggia, per l'importo di € 245,00, di cui € 206,00 a titolo di sanzione amministrativa, per aver omesso di iscrivere nel registro delle imprese, entro il termine di trenta giorni, la cessazione dell'amministratore unico dall'ufficio (artt. 2385, comma 3, e 2630 c.c.), avendo depositato l'istanza di iscrizione soltanto il 22 novembre 2010.

Il Giudice di pace di Foggia respinse l'opposizione.

Il Tribunale di Foggia ha poi accolto l'appello di Francesco Angiolino, osservando come la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 avesse confermato nella carica di amministratore per i successivi tre esercizi il signor Giovanni Di Carlo, il che escludeva che si fosse verificata una "cessazione" dall'ufficio, con conseguente continuità della carica, non avendo l'amministratore riletto rinunziato all'ufficio.

L'unico motivo di ricorso della C.C.I.A.A. di Foggia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2383 e 2385 c.c., atteso che con la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 si era comunque determinata la cessazione dalla carica dell'amministratore Giovanni Di Carlo per scadenza del termine ed era perciò tradiva l'iscrizione poi eseguita il 22 novembre 2010.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

A norma dell'art. 2383 del codice civile:

"La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".

L'art. 2385 del codice civile stabilisce invece:

“L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”.

L'omessa esecuzione della comunicazione presso il registro delle imprese trova poi sanzione nell'art. 2630 c.c.

Dalla lettura delle norme richiamate, emerge quindi che:

- 1) gli amministratori nominati dall'assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono automaticamente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio;
- 2) gli amministratori sono rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria;
- 3) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito;
- 4) la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci.

Il Codice Civile non prevede, pertanto, la “conferma” dell'amministratore, come sostenuto dal Tribunale di Foggia.

Ogni amministratore cessa dall'incarico (per rinuncia, decadenza, revoca o, appunto, scadenza del termine) e può essere rieletto. La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell'amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell'amministratore dall'ufficio, benché rieletto, determina, quindi, l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi (arg. da Cass. Sez. 1, 07/07/1982, n. 4045; Cass. Sez. 3, 24/02/1994, n. 1886).

Il controricorrente deduce, peraltro, che l'amministratore Giovanni Di Carlo avrebbe operato in *prorogatio* ex art. 2385, comma 2, c.c. quanto meno fino al 23 ottobre 2010, allorché il medesimo accettò la nuova nomina del 23 settembre 2010. Si tratta di allegazione che dovrà essere verificata in sede di rinvio, considerando, peraltro, come l'art. 2385, comma 2, c.c. ha soltanto lo scopo di assicurare la contestualità tra cessazione del precedente amministratore per scadenza dalla carica e sostituzione mediante nomina ed accettazione del nuovo amministratore (Cass. Sez. 1, 05/09/1997, n. 8612; Cass. Sez. L, 11/12/1979, n. 6454; Cass. Sez. 1, 09/08/1977, n. 3650).

La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, regolando altresì le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre